



# COMUNE DI ROSOLINI

LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 6 DEL 17-07-2018

Registro Generale n. 105

## ORDINANZA DEL SETTORE URBANISTICA

N. 6 DEL 17-07-2018

Ufficio: UFF. URBANISTICA

**Oggetto: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA, AI SENSI DEL'ART. 31, COMMA 4 BIS, DEL D.P.R. N. 380 DEL 06.06.2001. DITTA MICIELI GRAZIELLA.**

L'anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di luglio, il Responsabile del servizio **Santacroce Giuseppe**

### ORDINA

**PREMESSO** che con ordinanza n. 70 del 09.05.2013, notificata in data 09.05.2013, alla Sig.ra Micieli Graziella nella qualità di trasgressore e proprietaria di un appezzamento di terreno in c.da Vignale Lungo, individuato in catasto al F. 32 p.la 481, della estensione di mq. 387.00 circa, veniva ingiunta la demolizione di un fabbricato di forma rettangolare delle dimensioni di ml 11.40x10.10=mq115.14 circa, costituito da intelaiatura in c.a. composta da n. 9 pilastri in c.a. delle dimensioni di cm 30x40 su reticolo di travi di fondazione e relativi travi sommitali portanti il solaio orizzontale di copertura. I muri perimetrali sono costituiti da blocchi in laterizio tipo poraton. Detto manufatto è ad una sola elevazione, ha altezza totale di ml 3.25 dal piano di campagna. Il tutto allo stato rustico. La volumetria è pari a mc. 374.00 circa.

**VISTO** il verbale n. 35 del 19.11.2014 di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire entro il termine assegnato di gg. 90 (novanta), registrato al Prot. Gen. n. 30381/2014;

**PRESO ATTO** che la destinataria è la Sig.ra Micieli Graziella nata a Puettlingen (Germania) il 15.02.1990 residenti a Rosolini (Sr) in via Serg. Cavallo n. 11;

**TENUTO CONTO** che:

- il D.L. n. 133 del 12.09.2014 "sblocca Italia" è stato convertito dalla Legge n. 164 dell' 11.11.2014, la quale all'art. 17, comma 1 lettera q-bis, ha inasprito le sanzioni per gli abusi edilizi in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, modificato l'art. 31 rubricato "*interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali*" del D.P.R. n. 380/2001 e che la modifica consiste nell'aggiunta al precitato art. 31 di tre commi: 4-bis, 4 ter, 4 quater;

- "l'Autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti;

- il caso in esame, rientra fra le tipologie di abuso edilizio per i quali la sanzione pecuniaria amministrativa è di € 2.000,00, così come indicato nel Regolamento Comunale "*Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per abusi edilizi ai sensi del comma 4 bis dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001*" approvato con D.C.C. n. 27 del 22/03/2018;

**RITENUTO** doversi provvedere in merito ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis del DPR n. 380/2001 e dell'art. 13 L.R. n. 23/2004, a decorrere dal 12.11.2014;

**VISTO** il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali " e le relative determinazioni Sindacali di incarico ai responsabili di Settore;

**CONSIDERATO** che l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal predetto art. 31, comma 4 bis comma del DPR n. 380/2001 e della L. R. n. 23/2004, per la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione e ripristino dello stato originario dei luoghi, costituiscono un'attività obbligatoria e non discrezionale in carico alla P.A.;

**VISTA** la Circolare A.R.T.A. n. 3/2015 della Regione Siciliana, avente ad oggetto: "Applicazione art. 31, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), come integrato

dall'art. 17, lettera q-bis del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 - " Sanzioni conseguenti alla inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusivamente

eseguite", che chiarisce l'applicabilità in Sicilia dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, per effetto del sistema del rinvio dinamico;

#### **DISPONE**

Per le motivazioni suindicate, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva, ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis del DPR n. 380/2001 e dell'art. 13 della L.R. n. 23/2004, pari alla soglia minima di € 2.000,00 (duemila/00eur);

#### **INGIUNGE**

Ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001, il pagamento della misura minima della sanzione pecuniaria amministrativa dell'importo di € 2.000,00 (duemila/00 euro) entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dall'avvenuta notifica della presente, alla Sig.ra Micieli Graziella nata a Puettlingen (Germania) il 15.02.1990 residenti a Rosolini (Sr) in via Serg. Cavallo n. 11, in qualità di proprietari e trasgressore;

#### **AVVERTE**

Che non ottemperando al pagamento della predetta sanzione amministrativa entro il termine assegnato, si procederà alla riscossione coattiva ed alla immediata iscrizione a ruolo della predetta somma.

#### **FA PRESENTE**

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 Agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 16 della Legge 28 Gennaio 1977, n. 10, che avverso il presente provvedimento, l'interessato può proporre:

- Ricorso giurisdizionale avanti il tribunale amministrativo Regionale (T.A.R) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente atto;
- Oppure ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente atto;

- Che il Responsabile del Servizio è il geom. Giuseppe Santacroce;
- Che Responsabile del Procedimento è il geom. Marco Adamo;
- Che l'Ufficio competente è il X Settore - Urbanistica, S.u.e. e Gest. Patrimonio, via Sipione n. 79, piano 1°;

#### **DISPONE INOLTRE**

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa per conoscenza ovvero per quanto di competenza:

- all' Assessorato Regionale Territorio e Ambiente di Palermo, mediante A/R;
- alla Stazione Carabinieri di Rosolini;
- al Comando di Polizia Municipale;
- all'ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza conseguenti le disposizioni del comma 4 ter dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001;

#### **DISPONE ALTRESI'**

Che il presente provvedimento sia notificato:

- alla Sig. ra Micieli Graziella nata a Puettlingen (Germania) il 15.02.1990 residenti a Rosolini (Sr) in via Serg. Cavallo n. 11, in qualità di proprietari ed intestatari del verbale di inottemperanza n. 35/2014;

#### **INFORMA**

Che è possibile effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria mediante la seguente modalità:

- Bonifico Bancario intestato al Comune di Rosolini, tesoreria Comunale, presso:  
Credito Cooperativo di Pachino agenzia di Rosolini, avente le seguenti coordinate bancarie e/o IBAN IT 71 G 08713 84770 000000001015;

indicando nella causale "sanzione art.. 31 comma 4 bis – Ordinanza n. / del 2018 ", (avendo cura di riportare il numero della presente ordinanza);

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Santacroce Giuseppe

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-07-2018 al 01-08-2018

Lì 17-07-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Loreface Carmelo

*Copia conforme all'originale.*

*Lì*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Santacroce Giuseppe